



Settore Mobilità e Viabilità, Patrimonio
Servizio Strade
Ufficio Viabilità, Manutenzioni, Interventi Rapidi

Resp. del Procedimento: arch. Carlo Maria Nizzola
Istruttore: geom. Gianluca Rivolta

Ord. nr 269 viab - 2026

data del protocollo

ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE

IL DIRIGENTE

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale nr 286/2026 con la quale sono state approvate le linee di indirizzo per l'implementazione dei servizi pubblici e la definizione degli impatti viabilistici e di sicurezza stradale connessi alla realizzazione di manifestazione "MonzaFuoriGP 2026" prevista dal giorno 03 settembre 2026 al giorno 06 settembre 2026;

Considerato che:

- il programma relativo alla manifestazione prevede in diverse piazze del centro cittadino varie attività che prevedono l'approntamento di strutture necessarie allo svolgimento della stessa;
- che la manifestazione "MonzaFuoriGP 2026" si svolgerà in diversi luoghi della Città e in particolar modo nell'area del centro storico;
- il programma della manifestazione è caratterizzato da una complessità di eventi, di iniziative, di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande;

Rilevata la geometria del tratto di strada in questione, i flussi di traffico ivi circolanti quotidianamente ovvero l'accantieramento degli approvvigionamenti necessari alla realizzazione delle opere, è necessario procedere alla chiusura del tratto di strada per garantire la sicurezza alle attività previste.

Rilevata la geometria del tratto di strada in questione, i flussi di traffico ivi circolanti quotidianamente ovvero l'accantieramento degli approvvigionamenti necessari alla realizzazione delle opere, è necessario procedere alla chiusura del tratto di strada per garantire la sicurezza alle attività previste.

Richiamati:

- il d.lgs. 267/2000 e in particolare l'art. 107;
- l'art. 5, comma 3 e l'art. 6 comma 4 del d.lgs. nr 285/1992 che conferisce all'Ente proprietario della strada facoltà di stabilire con Ordinanza obblighi, divieti e limitazioni di carattere temporaneo o permanente su ciascuna strada o tratti di essa e per determinate categorie di utenti, in relazione alle esigenze della circolazione e alle caratteristiche delle varie strade;
- gli artt. 6 e 7 del d.lgs. 285/1992 (Nuovo Codice della Strada) e il relativo regolamento di esecuzione ed attuazione, di cui al D.P.R. 495/1992.

Considerando altresì che:

- il d.lgs. 285/1992 definisce "strada" l'area a uso pubblico destinata alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli animali (art. 2, comma 1 d.lgs. 285/1992): ai fini dell'applicazione della normativa del codice della strada è indifferente la natura pubblica o privata dell'area aperta alla circolazione, essendo rilevante soltanto l'uso pubblico della stessa, per tale intendendosi l'apertura dell'area e della strada a un numero indeterminato di persone e cioè la possibilità giuridicamente lecita di accesso da parte del pubblico, ossia tutti i soggetti diversi dai titolari dei diritti sull'area stessa,
- ai fini dell'attribuzione giuridica di strada è sufficiente quindi che una sia soggetta permanentemente e abitualmente al transito di un numero indeterminato di veicoli e pedoni, ovvero che colleghi 2 luoghi entrambi pubblici.

Ravvisata la necessità di prevedere modifiche viabilistiche al comparto sia per garantire il normale flusso dei mezzi di soccorso che per garantire la normale circolazione dei veicoli dei residenti, ovvero la necessità di adottare opportuni provvedimenti per garantire la necessaria sicurezza ai lavori e all'incolumità degli utenti della strada.

Richiamato il "Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il "segnalamento temporaneo"" pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale in data 26/09/2002 nr 226.

Ufficio Viabilità, Manutenzioni, Interventi Rapidi
Via D. Guarenti, 2 | 20900 Monza | Tel. 039.2832827
E-mail: segnaletica@comune.monza.it

Sede Municipale: Piazza Trento e Trieste | 20900 Monza | Tel. +39.039.2372.1
E-mail: protocollo@comune.monza.it | Posta certificata monza@pec.comune.monza.it
Codice Fiscale 02030880153 | Partita IVA 00728830969



Dato atto che il presente provvedimento ha natura esclusivamente viabilistica e che, pertanto, al fine dello svolgimento delle attività di manutenzione e di occupazione è necessario acquisire preventivamente i relativi titoli autorizzatori o concessori

ORDINA

a) dalle ore 07:00 del giorno 31 agosto 2026 alle ore 24:00 del giorno 08 settembre 2026, in deroga all'ordinanza nr 3822/2017:

è sospesa la disciplina della Zona a Traffico Limitato relativamente ai seguenti varchi:

- varco 10 di via C. Colombo

b) dal giorno 01 settembre 2026 al giorno 07 settembre 2026 dalle ore 06:00 alle ore 24:00, in deroga all'ordinanza nr 3822/2017:

è sospesa la disciplina della Zona a Traffico Limitato relativamente ai seguenti varchi:

- al varco 2 di via A. G. Passerini
- al varco 4 di p.zza Roma
- al varco 5 di via B. Zucchi
- al varco 7 di v.lo Carrobiolo

c) dal giorno 04 settembre 2026 al giorno 06 settembre 2026 dalle ore 10:00 alle ore 16:00, in deroga all'ordinanza nr 3822/2017:

è sospesa la disciplina della Zona a Traffico Limitato relativamente ai seguenti varchi:

- al varco 8 di via A. Mapelli

INFORMA

La presente Ordinanza sospende ogni precedente ordinanza in contrasto con il presente provvedimento sarà resa nota al pubblico mediante affissione all'Albo Comunale e con l'apposizione, a carico del richiedente, dei prescritti segnali stradali; sono fatti salvo i diritti di plateatico per l'occupazione di suolo pubblico.

Gli Ufficiali e gli agenti della Polizia Locale e degli altri organi di Polizia Stradale di ex art. 12 d.lgs. 285/1992 sono incaricati di far rispettare le prescrizioni del presente provvedimento.

È fatto obbligo a tutti gli utenti della strada di rispettare quanto sopra stabilito.

A carico dei trasgressori alle disposizioni descritte saranno applicate le sanzioni amministrative previste ex art. 7, c. 14 primo periodo d.lgs. 285/1992.

A norma dell'art. 3 c. 4° della Legge nr 241 del 7 agosto 1990 si avverte che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà presentare ricorso ai sensi della legge nr 1034/1971 al TAR per incompetenza, eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla sua piena conoscenza oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni dalla piena conoscenza del provvedimento.

Avverso la presente ordinanza è altresì ammesso ricorso al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti entro 60 giorni dalla posa della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, ex art. 37, c. 3 d.lgs. 285/1992.

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE
MOBILITÀ E VIABILITÀ, PATRIMONIO**

Carlo Maria Nizzola

documento informatico sottoscritto con firma digitale
ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. nr 82/2005 s.m.i.